



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario Delegato – O.C.D.P.C. n. 558/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - DPCM del 27/02/2019 e s.m.i. “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145”. Parziale modifica delle disposizioni approvate con ordinanza commissariale n. 47 del 18/05/2020 e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

Direzione Proponente: Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale

*Struttura Proponente: **SETTORE FORESTAZIONE. USI CIVICI. AGROAMBIENTE***

Pubblicità/Pubblicazione: Burt/BD

ALLEGATI N°

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
----------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e le successive disposizioni integrative e correttive approvate con Decreto legislativo n. 4/2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia -Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 del mese di ottobre 2018”;

Richiamati altresì :

- l’articolo 1, comma 1 della suddetta ordinanza 558/2018 con cui il sottoscritto è stato nominato Commissario delegato;

- l’articolo 3 comma 3 della su richiamata ordinanza in cui si prevedono, ai sensi dell’articolo 25 comma 2 lettera c) D.lgs. 1/2018, le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi in oggetto;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019 “Proroga dello stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018” che proroga di dodici mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera CdM del 8/11/2018 che pertanto perdura fino al 8 novembre 2020;

Vista l’ordinanza n. 47 del 18/05/2020 "Approvazione della procedura per la raccolta e la concessione dei contributi alle imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi registrati in Toscana nei giorni 28-30 ottobre 2018".;

Dato atto che, a seguito del confronto sugli esiti istruttori con i competenti uffici del Dipartimento della Protezione Civile è emersa la necessità di rivedere il metodo di calcolo dell’aiuto concedibile alle attività economiche e produttive ed in particolare modificare l’intensità d’aiuto e l’importo riconoscibile, tenuto conto che l’intensità dell’aiuto può raggiungere il 100% del valore del danno, entro i limiti in termini percentuali e assoluti di cui all’art. 4 del DPCM 27/02/2019;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad un nuovo calcolo degli importi concedibili alle attività che hanno presentato domanda con le modalità ed entro i termini prescritti dalla ordinanza commissariale n. 47 del 2020;

Ritenuto di modificare il paragrafo 3.5. “Percentuale del contributo (Intensità di agevolazione)” del bando approvato con ordinanza commissariale ridefinendolo come segue:

“Il contributo è concesso entro il limite massimo di euro 450.000 e con i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul valore indicato dalla perizia asseverata.

Per le domande di finanziamento riguardanti:

- a) la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile, il finanziamento è concesso fino al 50% del limite massimo;*
- b) il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso, il finanziamento è concesso fino all’80% del limite massimo;*
- c) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota I.V.A. di legge, fermi restando i massimali indicati.*

In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrisponderci da altro ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il finanziamento di cui al presente articolo, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal caso il finanziamento è integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.”;

Ritenuto inoltre opportuno, alla luce delle disposizioni di cui sopra, prevedere una riapertura dei termini di presentazione delle domande, che assicuri la massima partecipazione e la parità trattamento di tutti i potenziali destinatari dell’aiuto;

Precisato che le nuove domande dovranno essere presentate con le stesse modalità indicate al capitolo 4 del bando allegato A all’ordinanza 47/2020, e che il soggetto può presentare domanda di aiuto dalle ore 9,00 del giorno di approvazione della presente ordinanza, e di conseguente pubblicazione sulla pagina internet del sito regionale dedicato alla presente gestione commissariale, fino alle ore 23,59 del 04/09/2020;

Ritenuto infine di prorogare il termine di cui al paragrafo 6.1. del richiamato allegato per la presentazione della documentazione di spesa al 31/10/2020;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di modificare il paragrafo 3.5. “Percentuale del contributo (Intensità di agevolazione)” del bando approvato con ordinanza commissariale n. 47 del 18/05/2020 (allegato A) ridefinendolo come segue:

“Il contributo è concesso entro il limite massimo di euro 450.000 e con i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul valore indicato dalla perizia asseverata. Per le domande di finanziamento riguardanti:

- a) la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile, il finanziamento è concesso fino al 50% del limite massimo;*
- b) il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell’evento calamitoso, il finanziamento è concesso fino all’80% del limite massimo;*
- c) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota I.V.A. di legge, fermi restando i massimali indicati.*

In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrisponderci da altro ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il finanziamento di cui al presente articolo, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal caso il finanziamento è integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.”;

2. di riaprire i termini di presentazione della domanda di contributo per i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di cui trattasi consentendo ai soggetti, che non hanno presentato domanda entro il 15/06/2020 e che hanno i requisiti di accesso definiti dall'ordinanza n. 47, di presentare domanda di contributo ai sensi dell'art. 4 del DPCM 27/02/2019 dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione sul sito della regione toscana del presente atto fino alle ore 23,59 del 04/09/2020, con le stesse modalità previste dall'allegato A all'ordinanza 47/2020;
3. di prevedere che sulla pagina internet del sito regionale dedicato alla presente gestione commissariale riapra la piattaforma per la presentazione delle domande entro i termini di cui al punto precedente;
4. di prorogare il termine di cui al paragrafo 6.1. del richiamato bando per la presentazione della documentazione di spesa al 31/10/2020;
5. di confermare le restanti disposizioni approvate con la suddetta ordinanza n. 47;
6. di rinviare a successive ordinanze:
 - a) l'approvazione dell'elenco completo delle imprese agricole ammesse a contributo ed i relativi importi concessi nonché delle domande respinte;
 - b) l'approvazione dell'elenco riepilogativo finale dei contributi concessi ed effettivamente erogati;
7. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza".

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

Il Dirigente Responsabile
Sandro Pieroni

Il Direttore
Roberto Scalacci